



Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

4	Sezione B: Reati Societari
4.1	<i>Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati societari</i>
4.2	<i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01</i>
4.2.1	<i>False comunicazioni sociali (Artt. 2621 c.c., 2621-bis c.c., 2621-ter c.c. modificati da L.69 del 27 maggio 2015)</i>
4.2.2	<i>False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c. modificato da L.69 del 27 maggio 2015)</i>
4.2.3	<i>Impedito controllo (Art. 2625 c.c. modificato da D.Lgs.n.39 del 27 gennaio 2010)</i>
4.2.4	<i>Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)</i>
4.2.5	<i>Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (Art. 2627 c.c.)</i>
4.2.6	<i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)</i>
4.2.7	<i>Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)</i>
4.2.8	<i>Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629-bis c.c.)</i>
4.2.9	<i>Formazione fittizia del capitale (Art.2632 c.c.)</i>
4.2.10	<i>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)</i>
4.2.11	<i>Corruzione tra privati (Art.2635 c.c. modificato dal D.Lgs.n.201 del 29 ottobre 2016, dal D.Lgs n.38 del 15 marzo 2017 e da L. n.3 del 9 gennaio 2019)</i>
4.2.12	<i>Istigazione alla corruzione tra privati (Art.2635-bis c.c. introdotto dal D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 e modificato da L..n.3 del 9 gennaio 2019)</i>
4.2.13	<i>Pene accessorie (Art.2635-ter c.c. introdotto dal D.Lg. n.38 del 15 marzo 2017)</i>
4.2.14	<i>Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)</i>
4.2.15	<i>Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)</i>
4.2.16	<i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c. modificato dal D.Lgs.n.180 del 16 novembre 2015)</i>
4.3	<i>Le attività sensibili relative ai reati societari</i>
4.4	<i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i>
4.5	<i>Principi e regole di comportamento</i>
4.6	<i>Principi e norme generali di comportamento</i>
4.7	<i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i>
4.8	<i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>



4.1 Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati societari

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Societari dell'azienda, nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai suoi Partner, come già definiti nella Parte Generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, conducano comportamenti conformi a quanto ivi descritto al fine di impedire il verificarsi degli illeciti di cui all'Art. 25-ter del Decreto

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza - e ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con tale organismo - gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, di monitoraggio e di verifica

La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione delle fattispecie delittuose di seguito descritte.

4.2 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex Art. 5 del D.Lgs.n.231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto

L'Art. 25-ter del Decreto contempla la maggior parte dei reati societari che costituiscono, al momento, insieme agli abusi di mercato, i soli reati autenticamente economici di cui può essere chiamata a rispondere la Società e che, in quanto non occasionati dall'esercizio della specifica attività aziendale, sono qualificabili come reati generali

Di seguito si riporta una breve descrizione dei reati societari richiamati dall'Art. 25-ter (Reati societari) del D.Lgs.n.231/01 che si ritiene potrebbero trovare manifestazione nell'ambito delle attività svolte dall'azienda

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari.

4.2.1 False comunicazioni sociali (Artt. 2621 c.c., 2621-bis c.c., 2621-ter c.c.)

Questo reato si realizza tramite:



- L'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni idonee ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico
- L'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge

La pena prevista per tale reato **dall'Art. 9. della legge n.69 del 27 maggio 2015 che ha modificato l'Art. 2621 c.c.**, è la reclusione da uno a cinque anni.

L'Art. 10. della legge n.69 del 27 Maggio 2015 introduce gli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile e recita:

Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità


Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Art. 2621-ter c.c. Non punibilità per particolare tenuità

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt.2621 e 2621bis

Si precisa che:

- La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto
- Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene
- La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

 Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

Esempio

Il Consiglio di Amministrazione ignora l'indicazione del responsabile amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 del codice civile).

4.2.2 False comunicazioni sociali delle società quotate (Art.2622 c.c.)

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:



- Le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'unione europea
- Le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano
- Le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'unione europea
- Le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

L'Art. 11. della legge n.69 del 27 maggio 2015 sostituisce l'articolo 2622 del codice civile e recita:

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni


4.2.3 Impedito controllo (Art. 2625 c.c. modificato da D.Lgs.n.39 del 27 gennaio 2010)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali

Il reato è punito con la sanzione amministrativa di 10.329 Euro

Se la condotta ha però cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società



Esempio

Un funzionario della società rifiuta di fornire alla società di revisione i documenti richiesti per l'espletamento dell'incarico, quali, ad esempio, quelli concernenti le azioni legali intraprese dalla società per il recupero di crediti.

4.2.4 Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli

La pena prevista è fino ad un anno di reclusione

! Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

Esempio

L'Assemblea dell'azienda, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la compensazione di un debito di un socio nei confronti della società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento.

4.2.5 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (Art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite

La pena prevista è fino ad un anno di reclusione

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

! Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

Esempio

L'Assemblea della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.

4.2.6 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge



La pena prevista è fino ad un anno di reclusione

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

! Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

Esempio

L'Organo amministrativo procede all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni della società o di una società controllante fuori dai casi di cui all'artt. 2357, 2359-bis del codice civile, cagionando in tal modo una lesione del patrimonio sociale.

4.2.7 Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori

Il reato è punito, a querela della persona offesa, da sei mesi a tre anni

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato

! Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società.

Esempio

L'organo amministrativo delibera una riduzione del capitale sociale senza osservare i presupposti richiesti dalla legge, cagionando in tal modo un danno ai creditori sociali.

4.2.8 Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629-bis c.c.)

Il reato si perfeziona nel caso in cui l'amministratore di una società con azioni quotate non comunichi agli altri amministratori e al collegio sindacale un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, cagionando a seguito di tale omissione un danno alla società o a terzi

Tale ipotesi di reato non può configurarsi in capo all'azienda poiché questa non è quotata

! Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

Esempio

Un amministratore di una società quotata, nel corso di una riunione del Consiglio di Amministrazione della stessa, convocato per valutare e deliberare un'acquisizione societaria ad un prezzo eccessivo rispetto al reale valore del target, non comunica agli altri consiglieri che sua moglie è proprietaria di una partecipazione di maggioranza nella società oggetto dell'acquisizione



4.2.9 Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi si ha quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

! Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società.

Esempio

L'Assemblea dell'azienda, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera l'aumento del capitale sociale con un conferimento di beni sopravvalutati in modo rilevante.

4.2.10 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori

Il reato è punito, a querela della persona offesa, da sei mesi a tre anni

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato

! Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società ma riguardando un'ipotesi di liquidazione volontaria o coatta

4.2.11 Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c. modificato dalla L. n.3 del 9 gennaio 2019)

L'Art.3 del D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà' denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste



Le pene stabilite sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

La misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

! Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

4.2.12 Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c.c. modificato dalla L. n.3 del 9 gennaio 2019)

Il D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 con l'art.4 ha introdotto il suddetto reato che recita:

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

! Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

4.2.13 Pene accessorie (Art. 2635-ter c.c.)

Dopo l'articolo 2635-bis c.c. l'art.5 del D.Lgs.n.38 ha inserito l'Art. 2635-ter c.c. che recita:

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis c.c. secondo comma.».

4.2.14 Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto

La pena prevista è da sei mesi a tre anni di reclusione



! Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

Esempio

Il Consiglio di Amministrazione della società, al fine di ottenere una deliberazione favorevole dell'assemblea e il voto determinante anche del socio di maggioranza, predispone e produce nel corso dell'adunanza assembleare documenti alterati, diretti a far apparire migliore la situazione economica e finanziaria di un'azienda che lo stesso Consiglio di Amministrazione intende acquisire, in modo da ricavarne un indiretto profitto.

4.2.15 Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di società o gruppi

La pena prevista è da uno a cinque anni di reclusione

! Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

Esempio

Il Direttore Generale dell'azienda diffonde al mercato la notizia del mancato rilascio da parte societaria di una polizza fideiussoria richiesta nell'ambito di un'operazione avente ad oggetto il trasferimento di azioni di una società non quotata. A causa di tale comunicazione il potenziale acquirente rinuncia a concludere il contratto di compravendita dei suddetti titoli.

4.2.16 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima

L'Art.101 comma 1 del D.Lgs.n.180 del 16 novembre 2015 stabilisce che agli effetti della legge penale, le autorità' e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

! Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

Esempio

Il Direttore Generale della Società omette di comunicare alla Consob l'acquisizione di una partecipazione rilevante, al fine di evitare possibili controlli dell'autorità di vigilanza.



4.3 Le attività sensibili relative ai reati societari

L'Art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.231/01 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività della società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto

Nell'ambito di ciascun reato, sulla base della mappatura di dettaglio delle aree aziendali a rischio, sono state individuate le attività da ritenersi maggiormente "sensibili" come di seguito riportato.

False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (Art. 2622 c.c.)

Corruzione tra privati (Art.2635 c.c.)

Istigazione alla corruzione tra privati (Art.2635-bis c.c.)

Gli altri reati previsti dall'art. 25-ter non sono stati, allo stato attuale, valutati rilevanti in quanto la probabilità di commissione di tali reati è ritenuta remota.

La società si riserva di aggiornare il presente Modello 231 nel caso in cui dovesse emergere la significatività di uno o più degli altri reati sopra elencati.

Principali Aree a rischio e attività sensibili interessate per gli Artt. 2621 c.c. e 2622 c.c.

Gestione della Contabilità Generale:

- **Imputazione delle scritture contabili** in contabilità generale
- **Verifiche sui dati contabili** immessi a sistema e quelli inviati al consulente esterno
- **Predisposizione di bilanci e documentazione di natura contabile:** si tratta delle attività relative alle chiusure contabili, alla contabilizzazione dei dati e alla predisposizione del bilancio d'esercizio della Società e dei relativi allegati
- **Predisposizione di documenti** ai fini delle delibere assembleari e delle decisioni dell'Amministratore Unico: si tratta delle attività di predisposizione della documentazione relativa all'oggetto dell'Assemblea e dell'Amministratore Unico per consentire a questi ultimi di esprimersi sulle materie di propria competenza sottoposte ad approvazione
- **Gestione delle comunicazioni verso soci:** si tratta dell'attività di predisposizione della documentazione oggetto di comunicazioni verso soci.

Principali Aree a rischio e attività sensibili interessate per gli articoli 2635c.c. e 2635-bis c.c.

- **Adozione del Sistema di Gestione UNI ISO 37001:2016:** eludere e/o manipolare il Sistema di Gestione (es. occultare una segnalazione o inibire lo svolgimento delle indagini o manipolare l'attività di formazione)



- **Adozione e gestione del sistema disciplinare e di meccanismi sanzionatori:** eludere misure disciplinari o sanzionatorie
- **Gestione delle attività di ricerca del personale:** formulare criteri ad hoc per favorire una determinata candidatura o persona
- **Definizione delle politiche di valutazione del personale e sviluppo di carriera:** definizione delle politiche di valutazione del personale e sviluppo di carriera per favorire alcune persone
- **Attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità e gestione dei flussi informativi:** favorire l'attribuzione di un ruolo, compiti o responsabilità ad un determinato dipendente
- **Gestione delle attività di formazione e sviluppo delle competenze del personale:** manipolare l'informazione o la formazione nei confronti dei dipendenti a fini speculativi
- **Rilascio, revoca e gestione dei poteri di firma e autorizzativi:** assegnare poteri di firma o autorizzativi ad organi aziendali o soci in affari non appropriati
- **Formalizzazione degli incarichi di consulenza conferiti:** escludere o penalizzare determinate offerte di consulenza o favorire determinate offerte
- **Monitoraggio dei servizi di consulenza:** sovrastimare o falsare la valutazione del professionista
- **Gestione omaggi, spese di attenzione verso i terzi:** ottenere un indebito vantaggio dalla concessione di un omaggio
- **Gestione sponsorizzazioni ed erogazioni liberali:** ottenere un indebito vantaggio dalla concessione di sponsorizzazioni e erogazioni liberali

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) Degli standard di controllo generali
- b) Dei principi di comportamento individuati nel codice etico
- c) Di quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti aziendali
- d) Delle disposizioni di legge

È responsabilità del legale rappresentante segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4.4 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte Attività Sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali nello svolgimento delle proprie attività commerciali, finanziarie, di informazione e di controllo sia in favore della società stessa sia in favore della Clientela

Consiglio di Amministrazione

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle Aree Sensibili, nonché le attività relative alla gestione dei valori svolte sia per conto della società sia per conto della clientela



Servizio Audit

Considerata la funzione non operativa dell'Internal Audit, questa, tuttavia, potrebbe presentare il rischio di colpa in vigilando, consistente nel mancato o non corretto controllo delle attività svolte all'interno dell'azienda e che coinvolgano le Autorità amministrative

Servizio Amministrazione e Controllo

L'attività di questa funzione si considera a rischio per la gestione della corretta rappresentazione dei risultati economici, degli adempimenti fiscali ed i rapporti con le Autorità di Vigilanza

Uffici Segreteria Generale e Comunicazione

L'attività presenta profili di rischio nella gestione delle comunicazioni istituzionali e le relazioni con gli azionisti e con le istituzioni

4.5 Principi e regole di comportamento

Per quanto concerne le fattispecie criminose che si riferiscono ai documenti contabili ed ai controlli delle Autorità di vigilanza, si rileva che la società si pone in una posizione privilegiata dal punto di vista della prevenzione e della corretta attuazione dei precetti normativi, in quanto risulta destinataria di una disciplina speciale che impone la procedimentalizzazione dell'intera fase di elaborazione di detta documentazione, nonché una serie di obblighi ed adempimenti in relazione ai rapporti con le autorità, con la conseguenza che le modalità di gestione del rischio dei reati qui considerati risultano replicare comportamenti già consolidati nella prassi societaria o, comunque, derivanti dall'applicazione delle norme primarie e regolamentari vigenti

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole individuate dal presente Modello, i destinatari, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conoscere e a rispettare puntualmente, oltre alle norme di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, tutta la normativa interna aziendale relativa al sistema amministrativo, finanziario e contabile

I destinatari, inoltre, sono tenuti ad operare sulla base della best practice cui l'azienda si ispira nell'esercizio delle proprie funzioni, sul fondamento che qualsiasi condotta attiva od omissiva posta in essere in violazione diretta od indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne che attengono alla formazione della documentazione contabile ed alla rappresentazione esterna, così come all'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza è da considerare come commessa in danno della azienda stessa.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello 231 e nella presente parte speciale operando, in questo modo, in coerenza con i valori e i principi che sono alla base dell'attività d'impresa in azienda



In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli Amministratori, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Società, devono conoscere e rispettare:

- La normativa italiana e straniera applicabile alle attività svolte
- Il Codice Etico Aziendale ed Appendice Applicativa
- Il presente Modello 231
- Le procedure e le linee guida aziendali nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società

4.6 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere dai Soggetti destinatari del Modello 231 che operano, in particolare, nelle aree a Rischio Reato e nello svolgimento delle attività sensibili

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale, in linea generale ed al fine di perseguire la prevenzione dei Reati Societari è fatto espresso divieto a tutti i Soggetti destinatari del Modello 231 di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del D.Lgs.n.231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale

Con riferimento a quanto espresso sopra la società obbliga i suoi Amministratori, dipendenti e soggetti terzi che agiscono in rappresentanza della società al rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società
- È vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale
- È vietato ripartire utili non effettivamente conseguiti o distribuire riserve indisponibili
- È vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori
- È vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale delle società, mediante attribuzione di quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle società in caso di trasformazione.



Quanti venissero a conoscenza di omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al responsabile individuato nel Legale rappresentante e all'Organismo di Vigilanza

Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- L'agevole registrazione contabile
- L'individuazione dei diversi livelli di responsabilità
- La ricostruzione accurata dell'operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi

Le operazioni o i fatti gestionali sensibili e/o rilevanti deve essere documentati, coerenti e congrui, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione). Le responsabilità di ciascuna operazione/processo aziendale devono essere chiaramente e formalmente definite.

4.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti ed i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, dovranno tener conto, oltre a quanto precedentemente descritto e relativamente ad ognuna delle fattispecie di reato ritenute rilevanti per la Società, delle previsioni di seguito indicate

False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (Art. 2622 c.c.)

Ai fini di prevenire i reati di false comunicazioni sociali e di false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori, i soggetti sopra indicati hanno l'espresso obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società

A tale riguardo, deve essere loro cura, a titolo esemplificativo, astenersi da:

- a) Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società
- b) Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società
- c) Porre la massima attenzione e accuratezza nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione veritiera e corretta corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sull'evoluzione della sua attività



Inoltre, gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti ed i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, dovranno tener conto, oltre a quanto precedentemente definito delle procedure e regole aziendali che prevedono:

- Il rispetto del Codice Etico e delle sue specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili, quali ad esempio:
 - a) Massima collaborazione, veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni trattate
 - b) Chiarezza e correttezza della rappresentazione patrimoniale e finanziaria della società
 - c) Completezza, segnalazione di eventuali omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano, etc.

- Il rispetto del calendario di chiusura, finalizzato alla redazione del bilancio indicante:
 - a) Data di chiusura dei periodi contabili
 - b) Data di chiusura delle scritture contabili
 - c) Data di predisposizione della Bozza del Bilancio e del Bilancio Definitivo

- La chiara definizione della responsabilità della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni e dei dati forniti dal Responsabile della determinazione delle varie poste/fondi

- Il supporto documentale a corredo delle informazioni e dei dati forniti dal Responsabile di cui al punto precedente

- Il controllo, da parte del consulente esterno incaricato nella predisposizione del bilancio delle voci aggregate di Bilancio confrontandole con quelle dell'anno precedente, mantenendo evidenza del riscontro effettuato e delle eventuali motivazioni relative a scostamenti anomali

- La tracciabilità informatica delle operazioni effettuate

- La tracciabilità dell'invio della bozza del Bilancio, alcuni giorni precedenti l'approvazione da parte dell'Amministratore Unico per permettere allo stesso la verifica delle connotazioni essenziali del bilancio prima che sia sottoposto all'Assemblea per l'approvazione

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Societari aziendali (e dei Dipendenti e Collaboratori esterni nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs.n.231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale



La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società
2. Tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari emessi da altre società del gruppo, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti
3. Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere
4. Assicurare il regolare funzionamento degli Organi Societari, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare
5. Evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari
6. Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- Con riferimento al precedente punto 1:
 - Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società
 - Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società
- Con riferimento al precedente punto 2:
 - Alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi eventualmente predisposti dalla società
 - Illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti
- Con riferimento al precedente punto 3:



- Restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale
- Ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva
- Acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale
- Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno
- Procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale
-
- Con riferimento al precedente punto 4:
 - Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del collegio sindacale o della società di revisione o che comunque la ostacolino
 - Determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare
- Con riferimento al precedente punto 5:
 - Pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo ovvero al fine di incidere sul pubblico affidamento in merito alla stabilità patrimoniale societaria
- Con riferimento al precedente punto 6:
 - Omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché omettere di dar corso con sollecitudine all'invio dei dati e della documentazione eventualmente richiesta dalle predette autorità
 - Esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società
 - Porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte dell'Autorità di vigilanza.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti:

Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società



I documenti contenenti comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere che:

- Determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire ed i controlli che devono essere svolti su detti dati e notizie, nonché i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili
- Prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema

In particolare, nei processi contabili e più in generale di produzione di documenti che rappresentano situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali della società le funzioni aziendali coinvolte sono tenute al rispetto dei seguenti principi:

- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione
- Separazione dei compiti e delle funzioni
- Documentazione delle decisioni e dei controlli
- Accurata gestione delle notizie riservate

Predisposizione dei prospetti informativi

La redazione, o partecipazione alla redazione, di prospetti informativi dovrà essere effettuata sulla base di procedure che si fondano sui seguenti principi:

- Utilizzo di procedure coerenti con quelle adottate per la predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società
- Ove esistenti, utilizzo di informazioni contenute in comunicazioni già pubblicate
- Utilizzo di informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dal consiglio di amministrazione

Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società

Nei rapporti tra l'azienda e la società di revisione contabile sono adottati i seguenti presidi:

- Gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, vengono conferiti alla società di revisione su proposta del Collegio Sindacale
- È vietato il conferimento a soggetti che siano parte della rete o del network cui appartiene la società di revisione di incarichi diversi dalla revisione contabile che appaiono incompatibili con quest'ultima, in quanto suscettibili di pregiudicare l'indipendenza della società di revisione incaricata
- L'assemblea dei soci viene informata dell'eventuale conferimento di ulteriori incarichi rispetto a quello di



revisione contabile alla società di revisione incaricata nonché dell'eventuale conferimento di incarichi a soggetti che siano parte della rete o del network a cui appartiene la società di revisione.

Operazioni relative al capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di corporate governance e delle procedure aziendali e di gruppo all'uopo predisposte

Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse

Con riferimento alle attività societarie soggette alla vigilanza di pubbliche autorità, in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza devono essere svolte in base a procedure aziendali contenenti la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- Alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti
- Alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti
- Alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza
- Al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi

I principi posti a fondamento di tali procedure sono:

- Attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile
- Adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati
- Nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti e non devono essere tenute condotte tali che siano di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza (ad es. Espresa opposizione, rifiuti ingiustificati, ritardi nella trasmissione o nella consegna di documenti). In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo il consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'autorità
- Alle ispezioni devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'organismo di vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della direzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti gli appositi verbali, che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza.

Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

A fianco delle regole di corporate governance e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi



integrativi:

- Previsione di riunioni tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di corporate governance
- Trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge
- Partecipazione dell'organismo di Vigilanza alle riunioni assembleari mediante apposito invito predisposto dalla funzione Segreteria Generale. L'Organismo di Vigilanza valuterà l'utilità della propria partecipazione
- Formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria

4.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello commessi nell'interesse o a vantaggio della società

L'Organismo di Vigilanza dovrà avere evidenza e mantenere traccia:

- Di quanto posto in essere nella società al fine di fornire opportune indicazioni per la corretta redazione del bilancio
- Per quanto concerne il conferimento dell'incarico, l'organismo di vigilanza dovrà mantenere agli atti evidenza Delle valutazioni circa le proposte, gli ambiti e le scelte effettuate da sottoporre al consiglio di amministrazione Degli incarichi conferiti.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni

Inoltre, i compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati societari sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale
 - Monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati societari. L'Organismo di Vigilanza è tenuto alla conservazione delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti
 - Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute
- A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante